

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018**  
**312/2018/R/COM**

**ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI  
ELETTRICO, GAS E IDRICO INTEGRATO PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI  
EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1021<sup>a</sup> riunione del 1 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 61;
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituisce l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio idrico integrato all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016” (di seguito: decreto legge 189/16), come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016, n. 294;

- il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, successivamente abrogato e ricompreso nel decreto legge 189/16;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2017, 188;
- il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, n. 284 ed entrata in vigore il 6 dicembre 2017 (di seguito: decreto legge 148/17);
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (di seguito: decreto legge 55/18);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 241 del 14 ottobre 2016;

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 come successivamente modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIV), recante “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), come di seguito integrati e modificati;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr e il relativo Allegato A (di seguito: TIMSII), recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 517/2017/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TISIND), recante “Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 11 agosto 2017, 608/2017/R/com, recante “Misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, con le deliberazioni 474/2016/R/com, 618/2016/R/com e 619/2016/R/com, l’Autorità, analogamente a quanto disposto in occasione dei precedenti eventi sismici, ha adottato disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi, sospendendo i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere e rimandando ad un successivo provvedimento l’individuazione del

- periodo di sospensione nonché l'introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria;
- con le successive deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e da ultimo, in particolare, con la deliberazione 81/2018/R/com, l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16 e, tenuto conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ha approvato le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le suddette popolazioni;
  - in particolare, con le summenzionate deliberazioni, l'Autorità ha:
    - individuato, in conformità alla normativa vigente in materia, i soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento;
    - introdotto agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, prevedendo che a favore di tali utenze non si applichino:
      - ✓ le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti nonché le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;
      - ✓ i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
    - previsto il riconoscimento in fattura delle suddette agevolazioni per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data dell'evento sismico;
    - fissato inizialmente in 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data degli eventi sismici, il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere, prevedendo, in coerenza con le sopraggiunte modifiche normative disposte in particolare dall'articolo 2 *bis*, comma 24, del decreto legge 148/17, una proroga del predetto termine al 31 maggio 2018, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
    - stabilito che la fatturazione possa riprendere solo dopo l'emissione della fattura unica di conguaglio, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, e comunque non oltre il 31 agosto 2018;
    - consentito agli esercenti l'attività di vendita, ovvero ai gestori del SII, su espressa richiesta scritta o comunque documentabile da parte dei clienti finali e degli utenti che non intendano avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti, di emettere la predetta fattura unica di conguaglio prima del termine del 31 agosto 2018, previa comunicazione ai

soggetti interessati degli effetti conseguenti all'esercizio della facoltà di rinuncia del beneficiario;

- introdotto un periodo minimo di rateizzazione pari a 24 (ventiquattro) mesi, successivamente esteso a 36 (trentasei) mesi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 *bis*, comma 25, del decreto legge 148/17, senza applicazione di interessi a carico dei clienti ovvero degli utenti finali, garantendo la facoltà del cliente (utente) di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore ovvero con il gestore dell'acquedotto;
- previsto, a tutela dei clienti e degli utenti finali, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII non diano corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura fino al nuovo termine di emissione della fattura unica di conguaglio;
- esteso l'applicazione delle disposizioni in materia di morosità di cui all'articolo 15 della deliberazione 252/2017/R/com sino all'emissione delle predette fatture uniche di conguaglio;
- sospeso, nell'ambito della disciplina del sistema indennitario, con riferimento ai clienti finali colpiti dal sisma, la fatturazione dei corrispettivi  $C^{MOR}$  da parte delle imprese distributrici di energia elettrica all'esercente la vendita entrante e i termini di presentazione delle richieste di sospensione e annullamento da parte dell'esercente la vendita entrante;
- esteso, altresì, l'applicazione delle misure di anticipazione finanziaria, di cui agli articoli 5 e 7 della deliberazione 810/2016/R/com, per tutto il periodo di sospensione dei pagamenti ovvero fino all'emissione della predetta fattura unica di conguaglio.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- più recentemente, le disposizioni normative emanate a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi sono state ulteriormente modificate dal decreto legge 55/18;
- in particolare, l'articolo 1, comma 6 del succitato decreto, modificando l'articolo 2 *bis*, comma 24 del decreto legge 148/17, ha posticipato al 1 gennaio 2019 il termine per la sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, *“ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti”*;
- il menzionato decreto legge 55/18 è entrato in vigore il 29 maggio 2019, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pertanto da tale data le disposizioni in esso contenute si intendono vincolanti e produttive di effetti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 55/18:
  - prorogando il termine di sospensione dei pagamenti, di cui al comma 3.1**bis** della deliberazione 810/2016/R/com, sino alla data del 1 gennaio 2019, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
  - prevedendo che la fattura unica di conguaglio, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, non possa essere emessa oltre il termine del 31 marzo 2019 e debba comprendere anche gli importi non fatturati sino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- aggiornare la deliberazione 252/2017/R/com, eliminando eventuali criticità operative derivanti dalla stratificazione normativa, anche con riferimento ai termini per la sospensione della fatturazione dei corrispettivi  $C^{MOR}$ ;
- pubblicare sul sito internet dell'Autorità le menzionate deliberazioni 810/2016/R/com e 252/2017/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Modifiche alla deliberazione 810/2016/R/com*

- 1.1 Al comma 3.1 *bis* della deliberazione 810/2016/R/com le parole “31 maggio 2018” sono sostituite dalle parole “1 gennaio 2019”.
- 1.2 Al comma 12.2 della deliberazione 810/2016/R/com le parole “agosto 2018” sono sostituite dalle parole “marzo 2019”.

**Articolo 2**

*Modifiche alla deliberazione 252/2017/R/com*

- 2.1 Al comma 14.8 della deliberazione 252/2017/R/com:
  - i. le parole “agosto 2018” sono sostituite dalle parole “marzo 2019”;
  - ii. alla lettera a) le parole “31 maggio 2018” sono sostituite dalle parole “1 gennaio 2019”.
- 2.2 Al comma 26.1 della deliberazione 252/2017/R/com:

- i. alla lettera a) la parola “gennaio” è sostituita dalla parola “agosto”;
  - ii. alla lettera b) le parole “dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “luglio 2019”.
- 2.3 Al comma 31.10 della deliberazione 252/2017/R/com:
  - i. le parole “agosto 2018” sono sostituite dalle parole “marzo 2019”;
  - ii. alla lettera a) le parole “31 maggio 2018” sono sostituite dalle parole “1 gennaio 2019”.
- 2.4 Al comma 32.3, lettera b) della deliberazione 252/2017/R/com le parole “entro il mese di marzo 2020” sono sostituite dalle parole “entro il mese di marzo 2022”.
- 2.5 Al comma 37.1 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “agosto 2018” sono sostituite dalle parole “marzo 2019”.

### **Articolo 3** *Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, all’ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 3.2 Le deliberazioni 252/2017/R/com e 810/2016/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*